

ALLEGATO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Ai sensi del protocollo del 24.04.2020 (e succ. mod.)- Covid-19

Restauro e risanamento conservativo delle superfici di due cappelle

Via Vincenzo Bellini, 2 - Milano

Committente: Parrocchia di Santa Maria della Passione

Coordinatore di sicurezza per la progettazione ed esecuzione:

Arch. Federica Zani -Via Giorgio Castelli, 1 – 20156 Milano

- Il protocollo del 14.3.2020, così come integrato dal protocollo ad hoc per il settore edile del 24.3.2020, aggiornato al 24 aprile 2020, aggiornato con il D.L. 7/10/2020 e con il DPCM del 3.11.2020 presenta le linee guida che le imprese edili devono seguire per poter preservare i lavoratori dal contagio da Covid - 19.

Il D.L. 127 del 21 settembre 2021 ha introdotto l'obbligo del Green-pass nei luoghi di lavoro.

- Le attività produttive sono in ogni caso subordinate alla presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Vi sono obblighi in capo al Datore di lavoro ed ai suoi Preposti, che di seguito si elencano.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI e/o Lavoratori autonomi/Subappaltatori

- E' onere del Datore di lavoro informare i propri dipendenti, nella maniera più chiara e comprensibile, su quali siano le regole fondamentali di igiene per prevenire infezioni virali, sull'obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre o altri sintomi influenzali e comunicare prontamente lo sviluppo di sintomi o il contatto con un soggetto infetto durante l'orario di lavoro. In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a depliant informativi con indicazioni grafiche. I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.

Fornire al CSE dichiarazione firmata dai dipendenti di avvenuta informazione

MODALITA' DI INGRESSO IN CANTIERE

- A decorrere dal 15 ottobre 2021, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, c.d. Green pass.

- A tal fine, per l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green pass, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità:

MEDIANTE LA SCANSIONE DEL QR CODE;

UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE L'APPLICAZIONE "VERIFICA C-19", PREFERIBILMENTE CON DISPOSITIVO MOBILE MESSO A DISPOSIZIONE DAL DATORE DI LAVORO;

SENZA MEMORIZZARE, CONSERVARE O RACCOGLIERE, IN QUALSIASI FORMA, I DATI PERSONALI

Indicare al CSE nominativo della persona incaricata

Di tali misurazioni deve essere redatto registro giornaliero all'ingresso del cantiere

- Tutto il personale prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto a controllo della temperatura corporea e sarà permesso l'accesso solo se risulterà inferiore a 37.5°. In caso contrario, il lavoratore dovrà essere momentaneamente isolato e fornito di mascherina.
- Alla rilevazione della temperatura devono essere sottoposti tutti coloro che accedono al cantiere (per es. direttore lavori, il committente o tecnici incaricati di sopralluoghi) - che devono inoltre indossare mascherina e guanti.

La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento dei dati personali e, pertanto, dovrà avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente: va rilevata la temperatura, ma non registrato il dato (nel registro va indicata solo l'avvenuta rilevazione). Si identifica l'interessato SOLO in caso di superamento della soglia consentita, per impedirne l'accesso al cantiere.

- Viste le molteplici occasioni in cui si potrebbe riscontrare l'insorgenza dei sintomi tipici dell'infezione (prima dell'ingresso in cantiere o durante lo svolgimento delle attività lavorative) la rilevazione della temperatura corporea dovrebbe essere effettuata da figura dedicata. Può farlo anche il datore di lavoro o un lavoratore dell'impresa qualora dotati di attestato di primo soccorso.

Indicare al CSE nominativo della persona incaricata

Di tali misurazioni deve essere redatto registro giornaliero all'ingresso del cantiere

PRECAUZIONI IGIENICHE

- L'impresa deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche (gel disinfettante) possono essere collocate in punti strategici, quali l'ingresso del cantiere e della mensa.

Indicare al CSE la presenza e la collocazione di tali dispositivi

OBBLIGO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

- Deve essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle parti a contatto con le mani degli operatori, delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.
- Le operazioni di pulizia e sanificazione devono svolgersi non solo nei luoghi chiusi ma anche all'interno dei mezzi d'opera e dei mezzi di trasporto aziendali.

Di tali pulizie e sanificazioni deve essere redatto registro

DISTANZA DI SICUREZZA E DPI

- All'interno del cantiere deve essere garantita la distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa e, ove ciò non fosse possibile, strutturare una diversa organizzazione del lavoro, per favorire lo sfasamento temporale e/o spaziale delle lavorazioni.
- Dovranno essere utilizzate le mascherine di protezione:
 - a. Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

- Le imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere.

Fornire cronoprogramma settimanale - concordato con la DL - al CSE

- L'accesso agli spazi comuni, compresa la zona mensa e la zona spogliatoio, deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

SERVIZIO DI TRASPORTO ORGANIZZATO DALL'AZIENDA

- Laddove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

POS

- L'impresa esecutrice dovrà recepire nel proprio POS le misure specifiche facendo le dovute integrazioni. Una volta definite le misure di prevenzione e protezione, il Preposto dell'Impresa avrà la responsabilità di vigilare sull'applicazione in cantiere.

- I subappaltatori a cascata dovranno recepire le disposizioni contenute nel PSC e nel POS.

Preposto:

- Dato che il Preposto è la figura normalmente responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza, per il rischio specifico deve essere chiaramente identificata la persona, anche coincidente con il Preposto, che vigilerà sull'attuazione delle misure per il contenimento del contagio.

Indicare al CSE nominativo della persona incaricata

ACCESSO FORNITORI ESTERNI

- Devono essere ridotte le occasioni di contatto con il personale presente.
- Se possibile gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo.

Per le attività di carico e scarico il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di 1 metro.

COME GESTIRE UN CASO COVID IN CANTIERE

- Il datore di lavoro deve adottare il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri edili" emanato dal Mit e mettere in atto ulteriori misure di sicurezza e prevenzione a quelle già previste.
- Ha in particolare il compito di informare tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle autorità, i rischi correlati all'infezione da COVID-19 e le norme di comportamento e misure precauzionali da adottare sui luoghi di lavoro.
- Deve reperire informazioni e certificazioni da parte dei lavoratori ed accertarsi sul loro stato di salute.
- Deve vietare l'accesso al cantiere a coloro che presentano sintomi di influenza o febbre superiore a 37.5°.

GESTIONE PERSONALE SINTOMATICO

- Il datore di lavoro ed il direttore di cantiere hanno il gravoso compito di gestire una persona sintomatica in cantiere.
- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37.5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

- E' compito del datore di lavoro collaborare con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
- E' compito del datore di lavoro assicurarsi che si proceda tempestivamente anche alla pulizia, sanificazione e ventilazione dei locali, alloggiamenti e mezzi.

IN CASO DI INFORTUNIO

- Dotare la cassetta di pronto soccorso di DPI aggiuntivi, quali tute, mascherine, protezione degli occhi, disinfettanti ed igienizzanti.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando il Decalogo del Ministero della Salute. Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, sia perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

Milano, settembre 2021

Integrazione del Calcolo degli oneri per la sicurezza

Gli oneri della sicurezza aggiuntivi sono calcolati per un tempo di 180 giorni lavorativi (9 mesi) che potranno subire variazioni durante lo svolgimento dei lavori

Rif.	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
A1	Maschera facciale ad uso medico (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante (2 mascherine al giorno a ciascun lavoratore)	Cad.	4 lavorat. 180 giorni	€ 0,10	€ 72,00
A2	Guanto medicale di protezione monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009. (1 paio al giorno a ciascun lavoratore)	Cad.	4 lavorat. 180 giorni	€ 0,10	€ 72,00
A3	Pulizia, igienizzazione delle attrezzature ad uso manuale presenti in cantiere.	Giorno	180 giorni	€ 1,00	€ 180,00
A4	Termometro elettronico conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec.	Cad.	1	€ 50,00	€ 50,00
A5	Soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: Da 1.000 ml	Cad.	5	€ 10,00	€ 50,00
TOTALE					€ 424,00